

n. 08/13 Reg. Aut.

## IL DIRETTORE F.F.

VISTA la legge n. 394 del 6 dicembre 1991 (legge quadro aree protette);

VISTO il D.P.R. 10 marzo 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1º luglio 2004 n.152, istitutivo del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

VISTA l'istanza e la documentazione prodotte dal Sig. Riekel Rolf, in qualità di amministratore unico della società "Windstrom Energia rinnovabile S.r.l.", intese ad ottenere l'autorizzazione per l'installazione impianto fotovoltaico di potenza nominale complessiva di 244,00 kWp, sulle coperture di n. 5 immobili esistenti all'interno dell'azienda agricola sita in agro di Andria, alla contrada "Piano delle Monache", e per la costruzione di una linea elettrica interrata M.T. in antenna e l'installazione di un sostegno per la connessione alla rete Enel Distribuzione S.p.A., il tutto a farsi su terreni censiti in catasto al fog. 192, p.lle 185-240-183-67 e ricadenti in zona 2 del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

VISTA la nota prot. n. 2184 del 21-06-2012 questo Ente chiedeva di modificare la relativa proposta progettuale secondo quanto ivi riportato;

CONSIDERATO che ad oggi non è pervenuto alcun riscontro formale da parte della ditta istante alla richiesta di integrazione e/o modifica della proposta progettuale in oggetto, formulata da questo Ente con nota prot. n. 2184 del 21-06-2012, al fine di eliminare alcune criticità già rappresentate nella stessa;

VISTO altresì il provvedimento n. 69 del 19/10/2012 di diniego al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica del Comune di Andria;

VISTA l'istruttoria formulata dagli uffici dell'Ente dalla quale si evince che l'intervento non è autorizzabile per le seguenti motivazioni:

- L'intervento così proposto contrasta con l'art. 3, comma 1, lett. f, dell'Allegato "A" al D.P.R. del 10-03-2003, poiché la realizzazione della cabina di consegna, della cabina utente e del sostegno per la connessione alla rete Enel, così ubicati, determinerebbero un'alterazione del paesaggio circostante, caratterizzato dall'alternanza di aree a pascolo naturale e di aree destinate a colture prevalentemente cerealicole, pertanto non compatibile con la qualificazione dello stesso;
- la realizzazione della strada sterrata, così come individuata sulla p.lla 183 del fg. 192, è in contrasto con l'art. 8, c.1, lett. a), dell'allegato "A" al D.P.R. del 10-03-2004 che consente solo "l'apertura di nuove strade destinate ad attività di fruizione naturalistica, i tracciati stradali interpoderali..." e non ad attività connesse alla realizzazione ed esercizio di impianti ed opere tecnologiche, interferendo altresì con il sistema suolo e con il sistema idrologico superficiale in particolare nel territorio murgiano caratterizzato da calcare fessurato e da reticoli idrici superficiali e profondi;

4



Ai sensi dell'art. 10, c.1, lett. a) dell'all. "A" al D.P.R. del 10-03-2004 l'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte di questo Ente è subordinato all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio. Nel caso specifico per l'intervento in oggetto è stato emesso il provvedimento n. 69 del 19/10/2012 di diniego al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica del Comune di Andria;

VISTA la comunicazione preliminare di diniego, ex art. 10 bis della legge n. 241 del 07/08/1990 e s. m. i., prot. n. 5432 del 24/12/2012, con la quale sono state comunicate le circostanze che ostano all'accoglimento dell'istanza al Sig. Riekel Rolf, in qualità di amministratore unico della società "Windstrom Energia rinnovabile S.r.l.";

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni alla comunicazione preliminare di diniego, nei termini;

RITENUTO, per le motivazioni finora esposte, di dover esprimere il diniego all'istanza di autorizzazione in esame;

## **DETERMINA**

Per le ragioni di cui alla premessa, che qui devono intendersi integralmente riportate,

1. L'installazione impianto fotovoltaico di potenza nominale complessiva di 244,00 kWp, sulle coperture di n.5 immobili esistenti all'interno dell'azienda agricola sita in agro di Andria, alla contrada "Piano delle Monache", e per la costruzione di una linea elettrica interrata M.T. in antenna e l'installazione di un sostegno per la connessione alla rete Enel Distribuzione S.p.A., il tutto a farsi su terreni censiti in catasto al fog. 192, p.lle 185-240-183-67 e ricadenti in zona 2 del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, non è autorizzata.

Il presente provvedimento viene inviato al Sindaco del Comune di Andria affinché ne disponga l'affissione all'Albo Pretorio Municipale per quindici giorni consecutivi e proceda alla restituzione della stessa, accompagnata dalla notifica di avvenuta pubblicazione.

Il presente provvedimento viene inviato al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato per il Parco Nazionale dell'Alta Murgia affinché svolga le funzioni di sorveglianza ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR competente, entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso.

Gravina in Puglia, 18/02/2012

Il Direttore f.f. Fabio Modesti